



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G. 4 / 2026

nel procedimento di esdebitazione del debitore incapiente

debitore: [REDACTED]

Il Giudice

Esaminata l'istanza, depositata nell'interesse del sig. [REDACTED], nato a Napoli il giorno [REDACTED] e ivi residente alla [REDACTED], per mezzo del gestore della crisi, avv. Martina Fabriani;

considerato che con tale ricorso viene avanzata richiesta di esdebitazione, e quindi di dichiarazione di inesigibilità dei propri debiti, da parte di una persona fisica, ai sensi dell'art. 283 c.c.i.i.;

rilevato che l'art. 283 c.c.i.i. disciplina un nuovo istituto giuridico che consente la dichiarazione dalla liberazione dei debiti residui in favore del debitore che sia in possesso congiunto di tre requisiti: essere una persona fisica, essere valutato come meritevole (art. 283 VII co. c.c.i.i.) nell'assunzione della debitoria, ed il fatto di non essere in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

analizzata la complessiva documentazione depositata dal gestore della crisi e la valutazione positiva alla concessione del beneficio da questi formulata (pp. 13-14 della relazione);

considerato che il ricorrente risulta incensurato, che non emerge la presenza di atti di straordinaria amministrazione, potenzialmente pregiudizievoli per il creditori, compiuti negli ultimi cinque anni e che è presente l'elenco completo dei creditori da cui emerge una complessiva debitoria di 156.372,90 euro;

ritenuto che il ricorrente debitore è persona fisica e che il gestore della crisi attesta che non abbia già usufruito in precedenza dell'invocato beneficio;

considerato che il debitore non è titolare di diritti reali in ordine a beni immobili, che non risulta neppure titolare di beni mobili di rilievo economico e che fra le entrate familiari non risultano redditi da lavoro (cfr. le allegate dichiarazioni fiscali, nonché l'elenco dell'attivo familiare derivante integralmente da assegni ed indennità concessi di enti pubblici);

rilevato che non emergono elementi tali da fare dubitare della buona fede nell'assunzione delle obbligazioni e in generale della meritevolezza del ricorrente, anche in ragione della grave patologia da cui è affetta la figlia minore;

ritenuto, quindi, che la domanda meriti accoglimento;

considerato che, in conformità ai limiti normativi dell'istituto, l'esdebitazione non operi in ogni caso riguardo ai diritti di credito e/o alle sanzioni pecuniarie rispetto alle quali specifiche previsioni di legge ne escludano l'operatività;

rilevato che l'ordinamento attribuisce al Tribunale in composizione monocratica il potere di emanazione del decreto di esdebitazione ai sensi dell'art. 283 c.c.i.i.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, così provvede:

- 1) Ammette [REDACTED] al beneficio della esdebitazione;
- 2) Dichiarà pertanto inesigibili nei confronti di [REDACTED] i debiti pecuniarî così come elencati nella relazione del gestore della crisi, con eccezione di quelli esclusi dall'ordinamento da tale beneficio;
- 3) Dispone che il gestore della crisi comunichi questo decreto a tutti i creditori, informandoli della facoltà di proporre reclamo entro trenta giorni;
- 4) Dispone che per tre annualità, entro il 15 giugno di ogni anno, il debitore depositi nel fascicolo telematico, anche tramite il gestore della crisi, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale prevista dall'art. 283 VII co. c.c.i.i. relativa alle eventuali attività ulteriori di cui ai co. I e II.

Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2026

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace